

Tar Lazio

Sentenza n. 12640

Pubblicata il 26 novembre 2020

[omissis]

Svolgimento del processo

I ricorrenti hanno partecipato tutti alla prova preselettiva del concorso bandito con Decreto del 18 novembre 2016 dal Ministero della Giustizia "Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia".

L'art. 8 del bando prevedeva: "Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso), nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all'ultimo posto utile".

Espongono che, dopo alcuni rinvii della prova preselettiva, dovuti al numero eccezionalmente elevato di partecipanti, in data 3 aprile 2017 veniva emanato un nuovo decreto del Direttore Generale del personale e della formazione in cui si rendeva noto che a decorrere dal 20 aprile 2017 sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, raggiungibile all'indirizzo <https://www.giustizia.it>, sarebbero state pubblicate le modalità di accesso alla banca dati, consultabile sino al 6 maggio 2017, delle domande oggetto delle prove preselettive. Nella data prevista venivano in effetti resi disponibili sul sito i quesiti e le risposte della banca dati.

Tuttavia, la stessa banca dati evidenziava diversi problemi di funzionamento e di accesso informatico che non rendevano la stessa pienamente fruibile dai candidati, tanto che il 21 aprile successivo veniva pubblicata una nota con cui, dandosi atto "che si sono verificati problemi tecnici, non imputabili a questa Amministrazione, riguardanti esclusivamente la visualizzazione dei quesiti e delle risposte della banca dati resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in data 20 aprile 2017", si disponeva "la pubblicazione della predetta banca dati sino alle ore 16 del 7 maggio 2017".

Nei giorni successivi alla pubblicazione della banca-dati alcuni candidati riscontravano degli errori e ne segnalavano la presenza alla Commissione di concorso. A seguire, il 4 maggio 2017 veniva pubblicato sul sito un nuovo avviso con cui la Commissione, preso atto delle segnalazioni pervenute comunicava di aver eliminato dalla banca in parola 103 quesiti, lasciandone, però, alcuni errati e con la problematica della presenza di quesiti c.d. "tronchi".

Nei giorni di svolgimento della prova preselettiva venivano segnalate notevoli problematiche tecniche quali: I) puntatore "mouse" del PC non perfettamente funzionante; II) c.d. "Flag" della risposta non memorizzato; III) mancato aggiornamento e memorizzazione di risposte modificate; IV) presenza di uno o più quesiti e/o domande tronche; V) presenza di quesiti e/o risposte formulate in modo errato e non eliminate ab origine dal Ministero della Giustizia.

Il 9 maggio 2017 il Ministero pubblicava un avviso con cui comunicava che "a partire dalla data odierna, dalle ore 19 del giorno successivo a quello in cui si è tenuta la prova di esame sarà possibile per i candidati che hanno terminato la prova visualizzare il punteggio ottenuto accedendo al seguente link...".

Il 25 maggio 2017 la Commissione deliberava "... ai fini della corretta formazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove scritte, di attribuire il punteggio previsto per la risposta esatta (ovvero punti 1) per ogni risposta tronca presente nei questionari somministrati e a cui il candidato abbia omesso di rispondere o abbia risposto in modo errato...omissis.."; quindi, stante tale decisione, "...la Commissione stessa ha rimesso all'Amministrazione la valutazione in ordine alla circostanza se la scelta operata, inerente alla attribuzione di specifico punteggio sui quesiti somministrati come tronchi, esaurisca o meno l'ambito di tutti gli interessi potenzialmente lesi dei concorrenti incorsi in prove con somministrazione di domande e risposte tronche, indicando quindi la necessità di una più completa valutazione della situazione di competenza dell'Amministrazione stessa" (così testualmente nel provvedimento in autotutela del 26 maggio 2017).

In data 26 maggio 2017 il Direttore Generale del personale e della formazione adottava un provvedimento avente ad oggetto: "Istituzione apposita sessione per il rinnovo dell'espletamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario...al fine di consentire il rinnovo della prova già depositata - unicamente ai candidati

cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche e di cui agli elenchi disponibili sul sito istituzionale... ad eccezione di quelli che hanno comunque raggiunto il punteggio massimo di 50 (pari a 318 candidati) nonostante la presenza - nel questionario a loro somministrato - di domande o risposte tronche, attesa l'evidente mancanza di pregiudizio nei loro confronti dalla rilevata circostanza" per giorno 31 maggio 2017, disponendo contestualmente e con separato decreto il primo rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte alla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2017.

Nell'avviso di riconvocazione del 26 maggio 2017 era altresì comunicato che "la Commissione in data 25 maggio 2017 ha deliberato, ai fini della corretta formazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove scritte, di attribuire il punteggio previsto per la risposta esatta (ovvero punti 1) per ogni risposta tronca presente nei questionari somministrati e a cui il candidato abbia ommesso di rispondere o abbia risposto in modo errato, con annullamento pertanto del punteggio attribuito in modalità automatica secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto di questo direttore generale del 3 aprile 2017 (-0,35 per le risposte errate e -0,15 per quelle non date)".

Seguiva un secondo rinvio alla G.U. del 9 giugno 2017, comunicato il 5 giugno 2017.

In data 7 giugno 2017 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, che si sarebbero svolte nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2017; quindi veniva resa disponibile, fino al 23 giugno 2017 ore 16, la banca dati delle domande per le prove scritte (n. 3000 quesiti) invitando nuovamente i candidati a segnalare la presenza di eventuali errori e/o imprecisioni. Tale banca dati, essendo in formato pdf, era tuttavia scaricabile su qualsiasi strumento informatico e, quindi, facilmente consultabile anche oltre il termine ultimo (7 maggio 2017 ore 16) prefissato dall'Amministrazione.

Puntualmente giungevano segnalazioni di problematiche, tanto che il Ministero, con atto del 22 giugno 2017, eliminava dalla banca dati un centinaio circa di quesiti.

Nei giorni successivi l'Ufficio III concorsi e assunzioni comunicava via mail ai singoli interessati l'ammissione con riserva alle prove scritte del concorso.

I ricorrenti, accomunati dall'aver partecipato al Concorso, dal non aver avuto la possibilità di ripetere la prova preselettiva e dal non essere stati ammessi alla prova scritta nonostante l'alto punteggio raggiunto nella prova preselettiva, sono insorti avverso gli atti impugnati formulando i seguenti motivi.

I) Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 51 e 97 cost., dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 20, comma 2, D.P.R. n. 487 del 1994, dell'art.3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento di legge; sviamento.

Con tale motivo i ricorrenti lamentano la complessiva illegittimità della procedura concorsuale, quanto alla prova preselettiva, che avrebbe comportato il venir meno della par condicio tra i candidati. Ciò sia per aver calendarizzato tali prove nell'arco di tempo di tre settimane, così di fatto favorendo sia coloro che sono stati convocati per ultimi, i quali hanno avuto la possibilità concreta di consultare la banca dati oltre il termine prefissato (7 maggio 2017), sia a maggior ragione coloro che sono stati riconvocati per il giorno 31 maggio 2017, sia per aver prescelto Roma come unica sede per lo svolgimento del concorso, in deroga al principio del decentramento regionale per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici stabilito dall'art. 35, comma 3, lettera d) D.Lgs. n. 165 del 2001.

II) Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 51 e 97 cost., del D.P.R. n. 487 del 1994 ed in particolare dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 14, dell'art. 7 D.P.R. n. 487 del 1994 e degli artt. 35 e 70 D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 11 D.P.R. n. 487 del 1994, dell'art. art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8, comma 4, del bando; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e par condicio; violazione del giusto procedimento di legge, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento; difetto di congrua istruttoria e motivazione, sviamento di potere.

Dopo aver genericamente criticato le modalità procedurali digitali poco chiare, la parte ricorrente si sofferma sulla "tematica delle cosiddette domande/risposte tronche" sostenendo che ciò avrebbe falsato la procedura "soprattutto per la parte in cui il Ministero ha inteso, di fatto, agevolare i candidati a cui sono state somministrate domande/risposte tronche ai quali è stato "regalato" per

la predetta risposta (afferente alla domanda tronca) 1 punto indipendentemente dalla circostanza se la risposta fornita era corretta o meno" (così a pag. 16 del ricorso). Tale circostanza avrebbe consentito a chi era

prossimo al punteggio massimo di avere un "abbuono" e, pertanto, di entrare in graduatoria, laddove, i candidati che non hanno ottenuto il punteggio massimo, con tale "abbuono" concesso dal Ministero, sarebbero stati comunque agevolati in quanto è stato loro concesso di ripetere la prova preselettiva, essendo peraltro evidente che chi ha nuovamente sostenuto la prova avrebbe avuto anche un vantaggio psicologico.

Avendo saputo che alcuni candidati cd. "tronchisti" sono stati ammessi alle prove scritte grazie all'"abbuono" di addirittura 2 punti, i ricorrenti osservano che costoro di fatto sono stati valutati su un totale di 48 o 49 domande - a seconda che siano state rinvenute 1 o 2 domande/risposte tronche - e non su un totale di 50 domande, ossia sono stati ammessi alle prove scritte per un mero caso fortuito a scapito dei ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 47,30/50, che avrebbe consentito anche a loro di essere ammessi alle prove scritte se solo avessero avuto la fortuna di "imbattersi" in domande/risposte tronche.

Dunque il bonus correttivo e la possibilità conferita ai candidati "tronchisti" di poter risostenere la prova preselettiva avrebbero comportato la violazione del principio di par condicio e di imparzialità.

Infine i ricorrenti lamentano che Commissione non avrebbe comunque potuto assumere la decisione di equiparare la presenza di una domanda/risposta tronca ad una risposta esatta, non essendone competente alla luce dei compiti della stessa, come definiti dal D.P.R. n. 487 del 1994, come meramente esecutivi della disciplina contenuta nel bando di concorso.

Né la Commissione avrebbe avuto il potere di riconvocare alcuni candidati ed escluderne degli altri, o di stabilire un criterio valutativo durante lo svolgimento della procedura concorsuale, in quanto il bando di concorso non prevedeva tale facoltà.

Inoltre i ricorrenti denunciano l'illegittimità del rigido sbarramento preselettivo fissata dall'art. 8 del bando la quale, essendo di fatto coincisa con il massimo punteggio, ossia 50/50, sarebbe in contrasto con l'art. 7 D.P.R. n. 487 del 1994 e con gli artt. 35 e 70 D.Lgs. n. 165 del 2001, vanificando la natura della prova preselettiva, diretta alla verifica della piena idoneità dei candidati a sostenere la prova successiva, e finendo col tradursi in uno strumento/ghigliottina, utile solo per sfozzare la lista dei partecipanti. Tale soglia di sbarramento sarebbe irragionevole, arbitraria ed illogica.

L'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., è stata respinta per assenza dei presupposti, con decreto n. 3570 del 13 luglio 2017.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Con ordinanza n. 4374 del 30 agosto 2017 l'istanza cautelare è stata respinta anche in sede collegiale per assenza di fumus boni iuris.

Con motivi aggiunti notificati il 10 gennaio 2018 i ricorrenti hanno impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento del 14 novembre 2017 di approvazione della graduatoria dei vincitori e il successivo avviso, pubblicato in data 29 dicembre 2017, di assunzione di ulteriori 600 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria generale del concorso.

In data 5 febbraio 2018 i difensori di parte ricorrente hanno depositato gli atti di rinuncia dei ricorrenti B.B. e A.N..

All'udienza del 4 novembre 2020, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alle ricorrenti B.B. e A.N., che hanno presentato rinuncia non ritualmente notificata.

2. Quanto agli ulteriori ricorrenti il Collegio innanzitutto rileva l'inammissibilità delle censure dirette a denunciare l'inadeguatezza delle modalità procedurali e il presunto favoritismo in favore dei candidati che hanno sostenuto la prova in date successive, sia perché formulate in modo del tutto generico, sia perché si tratta di modalità procedurali che, di fatto, sia realizzano in qualunque prova concorsuale in cui vi sia un numero elevato di candidati.

La censura relativa alle modalità della prova preselettiva sono infondate tenuto conto che la questione è già stata affrontata dal Consiglio di Stato in giudizi analoghi, affermandosi che "l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994 disciplina esclusivamente le prove selettive, indicando che conseguono l'ammissione al

colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente, mentre non assume alcun rilievo per le prove preselettive che possono essere discrezionalmente previste dall'Amministrazione ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 7, aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. n. 693 del 1996, secondo cui le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione. La preselezione, pertanto, può essere prevista dall'Amministrazione che indice il concorso al fine di "sfoltire" il numero dei partecipanti e, quindi, di rendere, per quanto possibile, più rapida ed efficace la procedura concorsuale, tanto più in concorsi che, come quello in esame, fanno registrare un enorme numero di domande di partecipazione (76.830 candidati). L'art. 8 del bando, peraltro, non ha introdotto una doppia soglia di sbarramento, ma un'unica soglia, disponendo l'ammissione alle prove selettive di un numero di candidati pari a quattro volte i posti a concorso e dei candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile, sicché la circostanza che l'ammissione alle prove selettive abbia di fatto postulato il conseguimento di un punteggio pari a 50/50 costituisce un dato meramente occasionale e non prevedibile. Tale disciplina, laddove ha previsto l'ammissione di un numero di candidati come innanzi descritto, anziché stabilire l'ammissione sulla base di un punteggio minimo predeterminato, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non abnorme, in quanto plausibile, seppure opinabile, ed è coerente con la richiamata finalità di assicurare lo svolgimento delle procedure concorsuali in un tempo ragionevole. D'altra parte, l'ammissione alle prove selettive di 8.501 candidati a fronte degli 800 posti messi a concorso depone a favore della ragionevolezza della previsione del bando, che non può dirsi viziato né per violazione di legge, né per figure sintomatiche dell'eccesso di potere" (Cons. Stato, Sez. IV, 1 settembre 2020, n. 5336).

Quanto alle decisioni assunte dal Ministero resistente a favore dei candidati cui erano stati sottoposti quesiti "tronchi", la giurisprudenza della Sezione, che il Collegio condivide, ha evidenziato che l'attenzione dell'Amministrazione è stata rivolta logicamente a coloro che avevano subito un nocumento, riconducibile non a loro ma a carenza organizzativa della stessa Amministrazione, a differenza di altri candidati - tra cui i ricorrenti - che non avevano subito alcun nocumento da tale modalità, aggiungendosi che, al contrario, l'eventuale estensione anche ad altri candidati dei benefici riconosciuti ai "tronchisti" avrebbe sì, in quel caso, violato il principio di uguaglianza e non discriminazione, favorendo candidati che avevano errato per propria lacuna e non per errore dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 ottobre 2017, n. 10726).

Le censure avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione a beneficio dei candidati cui erano stati somministrati test con domande (o risposte) tronche sono inammissibili per carenza di interesse; in proposito va anche tenuto conto, in punto di tutela della par condicio, che il Ministero ha sciolto negativamente la riserva nei confronti di altri candidati che, pure non tributari di test con domande (o risposte) tronche, erano stati in un primo momento beneficiari delle misure compensative avendo presentato istanza di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 1 dicembre 2017, n. 5197).

Quanto alla presunta irrazionalità della decisione di concedere ai candidati la scelta se ripetere la prova ovvero beneficiare di un punto aggiuntivo per ogni errore presente nel questionario, deve osservarsi che la scelta adottata dall'amministrazione e volta a rimediare, come sopra osservato, a un proprio errore organizzativo, risulta del tutto congrua e coerente con la finalità di rimediare alla disparità di trattamento venutasi a realizzare.

Sono dunque infondate anche le censure relative alla presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione dei ricorrenti, che presuppongono la possibile comparazione tra situazioni identiche o quanto meno omogenee, nel caso di specie non sussistenti; per analoghe considerazioni sono infondate le doglianze riferite alla presunta incompetenza della Commissione in ordine a talune scelte, che non hanno riguardato i ricorrenti.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti, che recano censure di illegittimità derivata, quanto ai ricorrenti per i quali perdura l'interesse alla decisione, devono essere respinti.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; possono, invece, essere compensate nei confronti di quei ricorrenti che non hanno più interesse al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, così provvede:

- li dichiara improcedibili quanto alle ricorrenti B.B. e A.N., compensando le spese del giudizio;

- li respinge quanto ai restanti ricorrenti, condannandoli alle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l'art. 25 D.L. n. 137 del 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>